

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 309 / 9^a



3^a COMM. CONSILIARE

COPIA

2^a COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento n.11
Cultura, Istruzione, Ricerca
Scientifica e Beni culturali

Deliberazione n. 38 della seduta del 2 FEB. 2012.

Oggetto:

Approvazione proposta di legge recante norme per la «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale Regione Calabria».

Assessore Proponente: Prof. Mario Caligiuri

Dirigente Generale: Prof. Massimiliano Ferrara

IL DIRIGENTE GENERALE
Prof. Massimiliano Ferrara

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3	Pietro AIELLO	Componente		X
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 9354 del 23-02-12

Classificazione 1-19-1

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

PREMESSO che:

- la L.R. 12 giugno 2009, n. 19 all'art. 4 e s.m.i ha previsto, nel comma I, l'istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, del Fondo Unico per la Cultura;
- il secondo comma dell'art 4 di cui punto precedente stabilisce che, nelle more dell'approvazione del Testo unico per la cultura e i beni culturali, per l'utilizzazione dello stanziamento previsto nel Fondo Unico per la Cultura, si provvede, salvo quanto previsto nel comma III dell'art.4, mediante una programmazione annuale approvata dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO CHE con DGR n. 501 del 2 luglio 2010, così come modificata dalla DGR n. 18 del 24 gennaio 2011, è stato istituito un Comitato Tecnico Scientifico, formato dai Professori Tullio De Mauro, Luigi Tassoni, Maria Catricalà, Antonio Labate, dal dr. Saverio La Ruina, dal Maestro Achille Curcio e dell'Avvocato di Stato Alfonso Mezzotero avente il compito di elaborare una proposta di legge regionale per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Calabria;

CHE il Comitato Tecnico Scientifico ha elaborato la proposta di legge – **Allegato A** alla presente deliberazione e che tale proposta è coerente con gli obiettivi e i compiti assegnati al Comitato;

RICHIAMATO l'art. 39 del vigente Statuto regionale della Calabria;

VISTE

- la relazione economico-finanziaria alla proposta di legge (**Allegato B** alla presente deliberazione)
- la nota 0015310/SIAR del 16 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento Bilancio ha reso il prescritto parere economico-finanziario e ha fornito indicazioni in merito alla formulazione della norma finanziaria della proposta di Legge;
- la relazione descrittiva degli obiettivi e finalità della legge (**Allegato C** alla presente deliberazione)

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Prof. Mario Caligiuri, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente settore, a voti unanimi

DELIBERA

1. la premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegata proposta di legge recante norme per la «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale Regione Calabria»;
3. di trasmettere al Consiglio regionale la presente proposta di legge;
4. di pubblicare, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il presente atto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE


F. to Scopelliti



REGIONE CALABRIA
Giunta regionale
Ufficio Legislativo

Catanzaro, 27 gennaio 2012

Prot. 47



Dott. Giuseppe Bianco
Dirigente del Settore
Segreteria della Giunta
Regionale

E, p.c. Prof. Massimiliano Ferrara
Dirigente generale del Dipartimento
Cultura

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale recante *“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale della Regione Calabria”*.


In riferimento alla proposta di deliberazione concernente il progetto di legge in oggetto, si esprime il parere favorevole, non riscontrandosi rilievi dal punto di vista tecnico-giuridico.

Ai fini dell'eventuale collegamento del progetto di legge con i principi contenuti nella normativa e nei programmi sovranazionali, si richiama l'attenzione sulla **“Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”**, Trattato predisposto dal Consiglio d'Europa ed aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri a Strasburgo in data 5/11/1992, sottoscritto dall'Italia in data 27/6/2000, ma non ancora ratificato, nonché sullo studio europeo **“Euromosaic”**, intrapreso dalla Commissione UE nel 1992 e completato nel 2009, composto da una serie di relazioni sullo stato delle lingue regionali o minoritarie nell'UE.

Si ricorda, infine, nell'ambito delle future iniziative di tutela, che mentre alcune lingue regionali minoritarie sono riconosciute come tali dall'UNESCO (l'emiliano-romagnolo, il ligure, il lombardo, il napoletano, il piemontese, il veneto, e il siciliano), il patrimonio linguistico calabrese non ha ancora ricevuto tale riconoscimento.

SA

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Nicola Durante



Allegato c

Regione Calabria


ASSESSORATO ALLA CULTURA

**COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DIALETTALE E CULTURALE**

PROPOSTA DI LEGGE

«Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico
dialettale e culturale Regione Calabria»






RELAZIONE DESCRITTIVA A NORMA DELL'ART. 39 DELLO STATUTO REGIONALE

La situazione linguistica italiana è caratterizzata dalla presenza, accanto alla lingua nazionale, di parlate locali, che spesso divergono notevolmente da essa. Tali parlate, soprattutto nel corso del secondo Novecento, sono andate sempre più regredendo di fronte alla diffusione dell'italiano, favorita da diversi fattori di natura socio-economica e culturale, che hanno avuto notevoli riflessi linguistici, indirizzando la popolazione verso l'uso di una lingua comune.


Basti ricordare che alla nascita dello Stato italiano nel 1861, secondo la stima degli studiosi, su una popolazione di 22.212.000 abitanti solo 630.000 usavano la lingua italiana e di questi circa 400.000 erano toscani: per i quali l'italiano era la lingua materna. Scriveva eloquentemente l'economista e storico fiorentino Bernardo Davanzati (1529-1606) in una lettera del 1599 che la lingua "*comune italiana non si favella ma s'impara come le lingue morte*". Questo marca nettamente la distanza tra lingua del popolo e la lingua dei letterati e dei burocrati: l'italiano era, come il latino, una lingua morta, che non si acquisiva naturalmente ma che veniva appunto appresa per mezzo dello studio.

Il popolo, ed in particolare anche la stragrande maggioranza degli alfabetizzati, si esprimeva in quelli che oggi vengono denominati dialetti; ritenuti spesso storpiature della lingua comune specialmente dopo l'unificazione politica nazionale, quando ha inizio un processo, dapprima assai lento, di diffusione della conoscenza e dell'uso dell'italiano. Una



accelerazione si ebbe nel periodo giolittiano, grazie a provvedimenti che sollevarono i comuni, spesso in gravi difficoltà economiche, dalle spese per le retribuzioni dei maestri e per l'edilizia elementare: cessò la totale evasione dall'obbligo, cominciò a diffondersi una maggiore alfabetizzazione e, con questa, una più diffusa conoscenza dell'italiano. È stato necessario attendere gli anni cinquanta perché gli investimenti in istruzione, decurtati durante il conflitto mondiale e restati relativamente bassi, tornassero ai livelli del periodo giolittiano. Nello stesso periodo, nel promuovere conoscenza e uso dell'italiano alla crescente scolarizzazione si sommarono le grandi migrazioni interne, che nelle maggiori città misero a contatto popolazioni di dialetto diverso sospinte per il contatto verso l'uso della lingua comune, e con grande incisività la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa a livello capillare: a metà degli anni cinquanta la televisione cambiò radicalmente il costume e la lingua delle nostre popolazioni.

Tuttavia, i dialetti presenti in Calabria, nella ricchezza delle loro varianti, sono la lingua parlata dal popolo, la lingua usata correntemente dai nostri nonni e bisnonni, parlata in famiglia. Essi sono la nostra cultura e sono ancora vivi, anche se fortemente influenzati dall'italiano; e sono correntemente utilizzati anche nelle fasce alte della nostra popolazione. A tale proposito si può ricordare che sulla base dell'indagine ISTAT 2006 la Regione Calabria registra una delle percentuali più alte di coloro che dichiarano di usare abitualmente con gli amici sia il dialetto che la lingua italiana (46,1 % della popolazione superiore a 6 anni, a fronte, ad




esempio, del 33,3% della Regione Veneto e del 41,8 % della Regione Marche e del 42,3% della Regione Basilicata).

Nell'era della globalizzazione, giustamente vengono difese tipicità e culture di popoli remoti, come i Maori o gli Indios; e si fanno campagne a difesa di animali in via di estinzione. Tutti questi comportamenti denotano la naturale volontà di difendere la tipicità, ravvisando in essa un valore. In Italia, invece, specialmente negli anni passati, non sempre si è dato il giusto peso alla cultura locale, ed in particolare alla parlata o dialetto locale. Spesso si è stati indifferenti se non ostili. Tuttavia, nonostante il regresso dei dialetti, la dialettologia è ancora radicata nel comportamento linguistico degli italiani e dei cittadini della nostra regione.

La situazione ideale sarebbe la coesistenza di più tradizioni linguistiche, in cui il dialetto non sia lingua esclusiva e, quindi, barriera all'intercomunicazione; in quest'ottica, l'apprendimento della lingua e della cultura comune, sicuramente indispensabile per una crescita civile, non deve determinare l'alienazione del patrimonio linguistico-culturale di provenienza. In questo senso si sono espressi i linguisti italiani, fautori di un'educazione linguistica aperta alle più diverse possibilità comunicative ed espressive, liberamente scelte.

Tutelare oggi i dialetti e le parlate locali non significa incentivare anacronistici particolarismi etnico-linguistici, purtroppo presenti anche nella nostra Regione, ma garantire pari dignità e possibilità di espressione ad una pluralità di forme espressive, al considerevole patrimonio culturale della nostra Regione; ciò senza ledere l'ormai




acquisito patrimonio linguistico e culturale derivante dalla lingua italiana.

Diversi sono, del resto, i segnali di un rinnovato interesse, a vari livelli, per le parlate locali: dai poeti contemporanei che utilizzano proprio le lingue dialettali per le loro opere come nuove forme espressive oltre l'italiano standardizzato, all'uso del dialetto nel nuovo teatro di ricerca o in esperienze musicali giovanili, alla costituzione, negli ultimi decenni, dei musei della civiltà contadina e marinara, all'insegnamento nelle università di "Dialettologia", "Tradizioni popolari", "Etnomusicologia", alla produzione editoriale.

Giova evidenziare che per quanto concerne l'aspetto dell'uso delle diverse forme dialettali nel teatro, questo è da considerarsi quale luogo speciale e privilegiato, nonché "strumento" per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell'identità calabrese.

La parte più importante della drammaturgia nazionale, non è un caso che abbia trovato linfa nei dialetti regionali. Nel passato con la Commedia dell'Arte, il Ruzzante e Goldoni. Nel secolo scorso con Pirandello, Eduardo, Viviani, Dario Fo, senza dimenticare i testi di Testori e le messinscene di Roberto De Simone.

Dagli anni '80 fino ad oggi è riemersa prepotentemente la drammaturgia "dialettale" a ridare nuovo vigore al teatro italiano: Enzo Moscato e Annibale Ruccello in Campania, Ugo Chiti in Toscana, Franco Scaldati, Spiro Scimone e Emma Dante in Sicilia, fino agli esempi a noi più vicini di Marco Paolini (alcune sue opere) nel Veneto, Ascanio Celestini nel




Lazio, Mimmo Borrelli in Campania, Antonio Tarantino a cavallo tra Lombardia e Piemonte.

Questi sono solo alcuni tra gli esempi più noti. Il teatro è sempre stato il luogo d'elezione dei dialetti italiani. Infatti, è proprio nell'evento teatrale che ci si relaziona dal vivo e i dialetti, dotati come sono di prorompente immediatezza comunicativa (rintracciabile nella loro lunga e sedimentata esistenza), vivificano il rapporto tra scena e platea.

Quanto appena esposto ha l'unico scopo di evidenziare come il teatro e le drammaturgie di cui si alimenta rappresentino uno strumento formidabile per veicolare la conoscenza del patrimonio dialettale e per la sua valorizzazione. Senza dimenticare quanto queste drammaturgie "dialettali" siano impregnate delle tradizioni e delle culture popolari con cui sono da sempre inestricabilmente intrecciate.


Per questa ragione sono previsti anche interventi nel settore dello spettacolo.

In ultimo, si rammenta come dai nostri dialetti si può studiare persino la storia del territorio. Anche la cultura trasmessa oralmente di generazione in generazione costituisce un aspetto non marginale di una società che sta perdendo la propria identità. Sicché conoscere il dialetto altro non significa che possedere lo strumento per capire il mondo da cui siamo venuti e in cui siamo ancora immersi, non per limitare il nostro orizzonte, ma, al contrario, per contestualizzare i fatti della nostra storia e della cultura nazionale. Da qui la proposta contenuta nella legge di istituire anche una biblioteca, anche multimediale, di letteratura dialettale.




In questa rinascita degli studi e delle ricerche circa l'uso dei dialetti alcune Regioni italiane - come Sicilia, Sardegna, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, per ricordarne solo alcune - hanno già messo in atto provvedimenti legislativi ispirati ai principi sopra richiamati. Da qui nasce la presente proposta di legge, composta da soli 11 articoli, lineari ed immediatamente intellegibili, che intende costituire un riferimento normativo per la Regione Calabria, in materia di tutela e valorizzazione dei dialetti e delle culture presenti sul nostro territorio regionale.

Nella redazione dell'articolato che segue si è tenuto conto della recente sent. 13 maggio 2010, n. 170, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. reg. Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 ("Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"), nella parte in cui avevano elevato la "la lingua piemontese" a lingua minoritaria, essendo precluso al legislatore regionale un "potere autonomo ed indiscriminato di identificare e tutelare ad ogni effetto una propria lingua regionale o altre proprie lingue minoritarie", reputando così illegittima l'estensione delle misure di protezione previste dalla legge regionale impugnata anche alla "lingua piemontese". Il caso di specie riguardava la legittimazione del legislatore regionale ad individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia. La Corte, in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale aveva affermato l'esclusiva potestà del legislatore statale, ha poi



progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati. Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, esso non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost. La stessa Corte costituzionale, di recente, nella sent. n. 159 del 2009, aveva già affermato la titolarità in capo al legislatore statale "di un proprio potere di individuazione delle lingue protette [...], frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti".


Proprio muovendosi nel solco di questo precedente, la Corte costituzionale, nella sent. n. 170/2010, appunta il proprio ragionamento concentrandosi sulle nozioni di "Repubblica" e "minoranze linguistiche», osservando come, con la prima, si faccia oggi riferimento alla comunità intesa nel suo complesso, comprensiva cioè delle sue molteplici componenti ed articolazioni, mentre, con la seconda, ci si riferisca a comunità più ristrette, custodi di caratteri particolari rispetto a quelli della maggioranza. La decisione, inoltre, sottolinea il significato sotteso alla collocazione della tutela delle minoranze linguistiche tra i principi fondamentali della Costituzione, da ciò conseguendo non solo la



naturale “refrattarietà” del tema “ad una rigida configurazione in termini di materia (come criterio di riparto delle competenze)”, ma, anche, la sua necessaria “sottrazione” “alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori competenti”.


Nonostante tali rilievi, apparentemente tali da dischiudere inedite prospettive alla legislazione regionale, nella sent. n. 170/2010 la Corte costituzionale conferma, tuttavia, il proprio orientamento restrittivo già assunto in tema di minoranze linguistiche nella citata sent. n. 159/2009, con la quale la Consulta, riconosciuta la titolarità allo Stato di “un potere legislativo che può applicarsi alle più diverse materie legislative, in tutto od in parte spettanti alle Regioni”, ha poi circoscritto gli spazi di autonomia del legislatore regionale alla sola “ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria”.

In conformità al ruolo subordinato attribuito alle Regioni, la Corte ricorda come soltanto lo Stato possa “garantire [...] le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze” e, ancora, come soltanto quest'ultimo elemento costitutivo della Repubblica risulti “in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell'uniformità”. Il che, con specifico riferimento al tema del riconoscimento delle lingue da proteggere, determina la preclusione in capo alle Regioni del “potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare ad ogni effetto una propria lingua regionale o altre proprie lingue minoritarie”, rendendo illegittima, nel caso concreto, l'estensione delle misure di protezione previste dalla Legge impugnata anche alla “lingua piemontese”.




La conclusione cui perviene la Corte costituzionale, sebbene evidentemente limitativa dell'autonomia regionale, rappresenta il risultato di un ragionevole bilanciamento tra esigenze unitarie ed istanze autonomistiche. La riserva allo Stato della selezione di quali siano gli interessi differenziati meritevoli di protezione limita infatti il rischio di derive particolaristiche, qualora si ritenesse possibile una illimitata facoltà per le Regioni di intervenire sul tema.

Tuttavia, nella sent. n. 170/2010 la Corte costituzionale non perviene alla conclusione che la riserva in materia al legislatore nazionale escluda automaticamente qualsiasi margine d'intervento per le Regioni. Ciò che viene censurato dalla Consulta non è, infatti, il riconoscimento regionale in quanto tale di una "lingua" minoritaria, quanto la relativa assimilazione, sul piano dei contenuti della tutela, ad idiomi già selezionati dal legislatore statale. In particolare, la sent. n. 170/2010 non nega la facoltà della Regione (Piemonte) di riconoscere rilevanza giuridica al "piemontese", bensì, appunto, "il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare ad ogni effetto una propria lingua regionale [...]". Da ciò si può evincere che, laddove l'intervento normativo si astenga da indebite assimilazioni (ed è questo lo spirito cui si uniforma la bozza di legge regionale che segue) e non operi con finalità generali bensì circoscritte ad ambiti di competenza territoriale (in primo luogo, rispetto alla valorizzazione del patrimonio linguistico regionale quale espressione culturale), nulla osta all'adozione da parte regionale di misure indirizzate a favore di gruppi linguistici esclusi dall'art. 2, l. n. 482/1999.



La legittimità dell'individuazione da parte del legislatore regionale di altre "lingue", ove - lo si ribadisce - non si operino indebite assimilazioni a quelle indicate nel catalogo di cui al cit. art. 2, è altresì confermata da alcuni provvedimenti normativi adottati da altre Regioni ordinarie.

Tra questi, oltre alla l. reg. n. 45/1994 dell'Emilia-Romagna e alla l. reg. n. 27/2008 della Lombardia le quali individuano come finalità, rispettivamente, la tutela e valorizzazione dei "dialetti dell'Emilia-Romagna" e la valorizzazione del "patrimonio culturale immateriale" lombardo, si segnala la l. reg. del Veneto n. 8/2007 ("Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto"), la quale, senza essere incorsa in alcuna impugnazione, individua espressamente quale destinatario delle misure da essa previste il "veneto" (o "lingua veneta"), che, quindi, è riconosciuto sul piano giuridico come "lingua" e non come semplice "dialetto". Muovendo dalla classificazione dottrinale che distingue, in Italia, le minoranze "superprotette" delle Regioni a statuto speciale, le minoranze "riconosciute a tutela eventuale" (indicate anch'esse dal cit. art. 2, la cui effettiva tutela, peraltro, dipende dall'attivazione degli strumenti di protezione disciplinati dalla stessa L. n. 482) e quelle "non riconosciute", come tali prive di ogni garanzia (su questa classificazione, Palermo-Woelk, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, Cedam, 2008, 1584-1593), proprio rispetto a queste ultime sembra dunque possibile recuperare per le Regioni un ruolo di "chiusura". In particolare, le Regioni, nell'esercizio delle proprie rinnovate competenze, potrebbero assicurare agli idiomi trascurati (a



prescindere da ogni considerazione sulla relativa qualificazione come “lingua” o “dialetto”) l’accesso “a più modesti interventi di protezione di cui si avverta localmente l’esigenza”, dando vita ad un’inedita categoria, costituita dai gruppi “debolmente protetti”, le cui aspirazioni ad un minimum di tutela non possono tuttavia venir completamente comprese”.

L’effettiva realizzazione di questa prospettiva, per quanto limitata, consentirebbe di attenuare, almeno in parte, le conseguenze delle eventuali omissioni compiute dal legislatore statale nella selezione delle comunità alloglotte e, dunque, il superamento delle rigidità sottese alla dicotomia “lingue” tutelate/“lingue” non tutelate, favorendo, attraverso interventi differenziati, ma rispettosi delle esigenze unitarie, la reale conservazione delle specificità linguistiche territoriali che, a prescindere dalla loro formale qualificazione, paiono comunque meritevoli di tutela almeno quali espressioni del pluralismo culturale.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

***Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale
«Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale
Regione Calabria»***

Par. 1 Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale (art. 7, lettera a), legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):

La proposta di legge in parola è finalizzata a garantire, tutelare e valorizzare la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Calabria, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto. La Regione Calabria considera, infatti, la cultura e il patrimonio linguistico della Calabria e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'identità culturale calabrese.

Nella redazione dell'articolato si è tenuto conto della recente sent. 13 maggio 2010, n. 170, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l. reg. Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 ("Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"), nella parte in cui avevano elevato la "la lingua piemontese" a lingua minoritaria, essendo precluso al legislatore regionale un "potere autonomo ed indiscriminato di identificare e tutelare ad ogni effetto una propria lingua regionale o altre proprie lingue minoritarie", reputando così illegittima l'estensione delle misure di protezione previste dalla legge regionale impugnata anche alla "lingua piemontese". Il caso di specie riguardava la legittimazione del legislatore regionale ad individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia. La Corte, in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale aveva affermato l'esclusiva potestà del legislatore statale, ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati. Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, esso non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale.

Il Testo di legge che si presenta, pertanto, è stato espunto ogni riferimento ad una "lingua" regionale calabrese al fine di evitare di incorrere nella scure della Consulta.



Par. 2 Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati (art. 7, lettera b), legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):

- Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie della Calabria, di ogni ordine e grado.
- Enti locali della Calabria.
- Associazioni e Fondazioni culturali con sede in Calabria, Istituzioni Culturali della Calabria.
- Biblioteche riconosciute di interesse locale a norma della legge reg. n. 17 del 1985.
- Università pubbliche e private della Calabria.

**Par. 3 Oneri finanziari:
Analisi quantitativa**

Articolo del progetto di legge	Elementi e criteri per la quantificazione degli oneri finanziari
<p>Art.3 Interventi nel settore dello studio e ricerca</p>	<p>Si precisa che, annualmente, <u>potranno essere attuate "n" attività fino alla concorrenza di 15.000 euro</u>. Le attività prioritarie da attuare annualmente sono definite nel Programma FUC che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta (art.4 della legge n.19 del 2009):</p> <p>Di seguito il Costo Medio Annuo Unitario del <u>contributo concedibile alle iniziative/attività</u> previste nell'articolo 3 della legge in parola, ricavato sulla base dei costi medi dei contributi concessi per omologhe attività finanziate, nel triennio 2009/2011, dal Settore n. 1 Cultura del Dipartimento n.11 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche. Costo medio annuo unitario: € 5.000,00 b) organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale-linguistico della Regione. Costo medio annuo unitario: € 10.000,00; c) attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio dialettale. Costo medio annuo unitario: € 10.000,00; d) costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti la documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali. Costo medio annuo unitario: € 5.000,00; e) organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o d'interesse regionale. Costo medio annuo unitario: € 5.000,00; f) creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali. Costo medio annuo unitario: € 15.000,00; g) sostegno a festival musicali, manifestazioni, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni d'informazione

	<p>radiofoniche e televisive. Costo medio annuo unitario: € 15.000,00;</p> <p>h) edizione e diffusione di libri e pubblicazioni. Costo medio annuo unitario: € 5000,00;</p> <p>i) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico. Costo medio annuo unitario: € 5000,00;</p> <p>j) corsi di formazione e di aggiornamento. Costo medio annuo unitario: € 15000,00;</p> <p>k) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloristiche regionali. Costo medio annuo unitario: € 5000,00;</p> <p>l) attività di monitoraggio e di censimento delle varietà e degli usi con relativa proposta di costituzione di un sistema grafico unitario. Costo medio annuo unitario: € 10.000,00</p> <p>m) redazione di vocaboli areali nonché di un unico vocabolario sul patrimonio linguistico calabrese. Costo medio annuo unitario: € 10.000,00</p>
<p>Art.4 interventi nel settore delle attività culturali e di spettacolo</p>	<p>Si precisa che, annualmente, <u>potranno essere attuate "n" attività fino alla concorrenza di 10.000 euro</u>. Le attività prioritarie da attuare annualmente sono definite nel Programma FUC che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta (art.4 della legge n.19 del 2009):</p> <p>Di seguito il Costo Medio Annuo Unitario del <u>contributo concedibile</u> alle iniziative/attività previste nell'articolo 4 della legge in parola, ricavato sulla base dei costi medi dei contributi concessi per omologhe attività finanziate, nel triennio 2009/2011, dal Settore n. 1 Cultura del Dipartimento n.11 :</p> <p>a) produzione di lavori teatrali che valorizzano il dialetto, l'identità e la cultura calabresi. Costo medio annuo unitario: € 10.000;</p> <p>b) programmazione di stagioni teatrali sulla nuova drammaturgia, composte di opere calabresi, nazionali e internazionali, nonché reading di opere letterarie e poetiche. Costo medio annuo unitario: € 10.000;</p> <p>c) organizzazione di stage formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale. Costo medio annuo unitario: € 15.000;</p> <p>d) organizzazione di incontri, convegni e mostre, su tematiche specifiche. Costo medio annuo unitario: € 10.000;</p> <p>e) istituzione di un Premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione Costo medio annuo unitario: € 5.000;</p> <p>f) la pubblicazione di opere che riflettono il patrimonio</p>

	<p>linguistico e l'identità calabresi. Costo medio annuo unitario: € 5.000;</p> <p>g) l'istituzione di una biblioteca di letteratura dialettale, anche multimediale che metta a disposizione tutta la produzione calabrese, sia presente che passata, sia teatrale che letteraria che audio-visiva. Costo medio annuo unitario: € 15.000.</p>
Art.5 Interventi per la comunicazione	<p>Creazione e alimentazione di sito internet, di un programma multimediale ed di una rete di accesso di scuole, centri, ricercatori. L'attività verrà realizzata d'intesa e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale- La Regione Calabria prevede un cofinanziamento annuo dell'attività per un importo di € 5.000.</p>
Art. 6 Interventi nel settore dell'istruzione	<p>Si precisa che, annualmente, <u>potranno essere attuate "n" attività fino alla concorrenza di 15.000 euro</u>. Le attività prioritarie da attuare annualmente sono definite nel Programma FUC che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta (art.4 della legge n.19 del 2009):</p> <p>Di seguito il Costo Medio Anno Unitario del <u>contributo concedibile</u> alle iniziative/attività previste nell'articolo 6 della legge in parola, ricavato sulla base dei costi medi dei contributi concessi per omologhe attività finanziate, nel triennio 2009/2011, dal Settore n. 1 Cultura del Dipartimento n.11 :</p> <p>a) studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza. Costo medio annuo unitario: € 5000,00;</p> <p>b) studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria, anche mediante l'impiego delle forme dialettali come strumento veicolare Costo medio annuo unitario: € 5000,00;</p> <p>c) formulazione di programmi educativi bilingui: Costo medio annuo unitario: € 15.000;</p> <p>d) produzione e pubblicazione, acquisto di testi scolastici ed universitari o altri strumenti finalizzati all'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale della Calabria Costo medio annuo unitario: € 10.000;</p>
Art.10 Osservatorio per la cultura	<p>Non sono previsti gettoni di presenza ma solo il rimborso delle spese vive documentate ai 5 studiosi che compongono l'Osservatorio con la fissazione di un massimale di rimborso. Si prevede, pertanto, un massimale di 1000 euro di rimborso annuo. Si stima di riunire l'Osservatorio 3 volte all'anno.</p>

Nella seguente tabella si espone l'ammontare degli oneri finanziari per ogni articolo del progetto di legge in esame.

Par. 5 Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:**

utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ UPB 8.1.01.01 (*per spese di parte corrente*)

➤ UPB 8.1.01.02 (*per spese in conto capitale*)

utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 ..istituzione di una nuova UPB di entrata

➤ Titolo di Entrata _____, Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

➤ UPB n. _____

.....

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ UPB n. _____

.....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:

➤ UPB n. _____

.....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI SOLTANTO A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, UPB n. _____

2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, UPB n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____

.....

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, UPB n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

PROPOSTA DI LEGGE N.

*«Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale
Regione Calabria»*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e Finalità

1. La Regione Calabria assume l'identità culturale del popolo calabrese come bene primario da valorizzare e promuovere ed individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna mirata a favorire l'edificazione di un'Europa Unita, mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle diversità delle culture regionali.
2. A tal fine, garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Calabria, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto.
3. La Regione Calabria considera la cultura e il patrimonio linguistico della Calabria e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'identità culturale calabrese.

CAPO II

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE



Art. 2

Tipologia di interventi di valorizzazione

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono le parlate o i dialetti della Calabria.
2. La Regione Calabria riconosce le parlate di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni, previa loro deliberazione, congruamente motivata, assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
3. La Regione Calabria considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale regionale una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni, fatti salvi i principi statutari, considera la protezione e la promozione delle parlate o dialetti tradizionalmente utilizzati sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità regionale e ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) la consapevolezza che le parlate o i dialetti regionali costituiscono una ricchezza storica e culturale;
 - b) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle parlate o dialetti regionali allo scopo di preservarle;
 - c) la facilitazione e l'incoraggiamento dell'uso scritto e orale delle parlate o dialetti regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
 - d) il dovere di promuovere studi e ricerche sulle parlate e sui dialetti regionali;
 - e) la messa a disposizione, nell'ambito della competenza regionale, di forme e di mezzi adeguati d'insegnamento e di studio delle culture e delle parlate o dialetti regionali in tutti i livelli appropriati;

f) il sostegno alle attività editoriali e culturali, con particolare attenzione alle manifestazioni teatrali e drammaturgiche, per valorizzare il patrimonio delle parlate o dialetti presenti nella Regione.

Art. 3

Interventi nel settore studio e ricerca

1. La Regione sostiene le attività rivolte alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione delle parlate o dialetti e del relativo patrimonio letterario dialettale al fine di favorire la sua conoscenza e la sua diffusione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) attività di studi e ricerche storiche, linguistiche, demo-etno-antropologiche e toponomastiche;
- b) organizzazione di seminari e convegni, anche finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio dialettale-linguistico della Regione;
- c) attività di conservazione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio dialettale;
- d) costituzione e incremento di fondi bibliografici o archivi, anche sonori, video e cinematografici afferenti la documentazione di testi, canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
- e) organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o d'interesse regionale;
- f) creazione artistica e realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
- g) sostegno a festival musicali, manifestazioni, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché trasmissioni d'informazione radiofoniche e televisive;
- h) edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;
- i) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della Regione nelle loro varie possibilità espressive, con finalità di studio e didattico;
- j) corsi di formazione e di aggiornamento;

k) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloristiche regionali;

l) attività di monitoraggio e di censimento delle varietà e degli usi con relativa proposta di costituzione di un sistema grafico unitario;

m) redazione di vocaboli areali nonché di un unico e onnicomprensivo vocabolario sul patrimonio linguistico dialettale calabrese;

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei della Regione e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale (?) patrimonio linguistico della Calabria. A tal fine la Giunta regionale delibera, sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca, anche prevedendo l'istituzione di borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio dialettale storico della regione Calabria.

3. Le Province, i Comuni, anche in forma associata, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano le iniziative di cui al precedente comma 1 possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 4

Interventi nel settore delle attività culturali e di spettacolo

1. La Regione Calabria, in considerazione della specialità dello strumento teatrale per la tutela e la valorizzazione del dialetto e dell'identità calabrese, di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della presente legge, promuove e incentiva le attività teatrali volte alla valorizzazione del patrimonio dialettale calabrese e degli artisti calabresi.

2. L'Amministrazione regionale considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione dell'uso del patrimonio linguistico calabrese e della cultura calabrese, garantendo pari dignità ad una pluralità di forme espressive correlate al considerevole patrimonio culturale per la Regione Calabria, senza ledere l'ormai acquisito patrimonio linguistico e culturale derivante dalla lingua italiana.

3. In attuazione dei principi di cui ai commi precedenti del presente articolo, la Regione incentiva e promuove:

- a) la produzione di lavori teatrali o di cortometraggi che valorizzano il dialetto, l'identità e la cultura calabresi;
- b) la programmazione di stagioni teatrali sulla nuova drammaturgia, composte di opere calabresi, nazionali e internazionali, nonché *reading* di opere letterarie e poetiche.
- c) l'organizzazione di *stage* formativi con i maggiori esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale;
- d) l'organizzazione di incontri, convegni e mostre, su tematiche specifiche.
- e) l'istituzione di un Premio biennale destinato alle opere in dialetto, i cui vincitori saranno poi sostenuti nella produzione, promozione e distribuzione;
- f) la pubblicazione di opere che riflettono il patrimonio linguistico e l'identità calabresi.

4. La Regione, inoltre, promuove l'istituzione di una biblioteca di letteratura dialettale, anche multimediale che metta a disposizione tutta la produzione calabrese, sia presente che passata, sia teatrale che letteraria che audio-visiva.

Art. 5

Interventi nel settore della comunicazione

1. La Regione Calabria riconosce e tutela il patrimonio linguistico e dialettale della Calabria, nonché la persistenza di parlate di minoranza, anche nell'uso delle diverse varietà dialettali, senza diminuire il grado di conoscenza e l'uso dell'italiano parlato e scritto.
2. L'amministrazione regionale promuove la creazione di un apposito sito internet, di un programma multimediale ed una rete di accesso di scuole, centri, ricercatori.
3. Il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, relativamente alle finalità della legge, è tutelato anche come il più sicuro possesso del patrimonio linguistico nativo, per cui è la base per migliorare l'apprendimento e la padronanza dell'italiano e delle moderne lingue di circolazione internazionale.

Art. 6

Interventi nel settore dell'istruzione

1. La Regione Calabria favorisce la diffusione delle attività di ricerca e di insegnamento del patrimonio dialettale in ambito scolastico, prevedendo, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale, un apposito finanziamento per le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso appositi progetti formativi, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

- a) studio del patrimonio linguistico e culturale nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
- b) studio sistematico dei vari aspetti dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria, anche mediante l'impiego delle forme dialettali come strumento veicolare;
- c) formulazione di programmi educativi bilingui;
- d) redazione di libri e di antologie di prosa e poesia dialettale;

4. In funzione degli obiettivi previsti ai precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione regionale può, altresì, erogare finanziamenti finalizzati alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici ed universitari o altri strumenti finalizzati all'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale della Calabria, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

CAPO III

ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 7

Funzioni della Regione e degli enti locali

1. La Regione realizza interventi finalizzati a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative, rientranti nell'ambito delle finalità oggetto della presente legge,

condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. La Regione Calabria predispone e realizza, anche in accordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.

3. La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio dialettale della Calabria o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8

Forme di collaborazione con amministrazioni dello Stato

1. In attuazione delle finalità perseguite dalla presente legge, l'Amministrazione regionale favorisce e tutela la creazione di sinergie non soltanto con le scuole di ogni ordine e grado, ma anche con i Centri di lettura, le Biblioteche, le Università e i Centri di istruzione territoriale permanenti, sostenendo progetti didattici e di ricerca di ampio respiro. Altresì, propone anche di prevedere forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, locali o nazionali.

2. La Regione Calabria garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte nel territorio regionale calabrese dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

3. I Comuni possono costituire Consulte locali per preservare e tutelare il patrimonio culturale e linguistico della Calabria, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua calabrese, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della cultura e presentare appositi programmi di attività.

4. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 9

Fondo regionale per la valorizzazione dei dialettici di origine calabrese

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con regolamento, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 10

Osservatorio regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale alla Cultura, l'Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della cultura e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché, esprime, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

3. L'osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della cultura ed è composto da:

a) tre studiosi delle discipline indicate all'articolo 6, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabrese, designati dalla Giunta regionale;

- b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Calabria, designati dai rispettivi Senati accademici;
- e) due studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale calabrese, designati, rispettivamente, dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI;
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Cultura;
5. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.
7. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale della cultura promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
8. I membri dell'Osservatorio, ad eccezione di quelli nominati in relazione alla carica ricoperta decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
9. Qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale alla Cultura provvede a proporre la relativa nomina al Presidente della Giunta regionale.
10. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2012 in euro 50.000,00, si provvede con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 dello stato di

previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale previsto dall'art. 4 della legge regionale 12 giugno 2009 del n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

2. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui al precedente comma.

Art.12

Entrata in vigore

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.